Associazione Italiana di Acustica
38° Convegno Nazionale
Rimini, 08-10 giugno 2011

LA VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ CON UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI: ESPERIENZE PRATICHE DI AZIONI PREVENTIVE E DI ESERCIZIO ATTRAVERSO I REGOLAMENTI LOCALI

Tiberio Montanari (1)

(1) ARPA Emilia-Romagna

1. Introduzione

Le mutate abitudini e modalità di come fruire del tempo libero ha fatto da tempo sorgere la moda di aggregarsi in pubblici esercizi ove è possibile incontrarsi e socializzare ascoltando musica. Oltre alle discoteche o ai luoghi di pubblico spettacolo sono così nati anche pubblici esercizi che come prodotto per accontentare le esigenze degli avventori hanno proposto musica e trattenimenti oltre alla sola somministrazione.

Questo fenomeno nei luoghi a valenza turistica (ma non solo) ha incontrato un notevole successo tanto da assumere connotazioni tali che alcune località, o particolari luoghi di queste, sono divenute simboli di un certo stile di far divertire e di vivere il tempo libero divenendo un fenomeno sociale e attirando l'attenzione sia dei mass media che degli operatori di settore che ne hanno fatto un fenomeno "glamour", di moda, che attirando un cospicuo numero di persone ha assunto, come numero di società coinvolte e addetti, rilevanza sociale anche per l'aspetto lavorativo nel campo del turismo.

Nel frattempo questa moda ha anche creato conflitti fra i residenti delle aree e le attività musicali svolte per l'ovvia difficoltà di convivenza quando questo avveniva in aree urbane abitate in modo stabile.

All'estero si possono riconoscere come esempi storici di questo fenomeno Ibiza, Mikonos, o recentemente sta emergendo Formentera. Ma l'elenco può allargarsi a molte altre località del mediterraneo.

Nei Comuni di Ravenna e Cervia, ma soprattutto nella località Milano Marittima di Cervia, il fenomeno ha avuto una vera e propria esplosione a partire dagli anni 2000 con il fenomeno dei c.d. "STREET BAR".

La diffusione di musica e l'aggregazione di persone ha creato problematiche di rumorosità che hanno portato, dopo diverse campagne di monitoraggio acustico e accertamenti tecnici, alla necessità che la regolamentazione delle attività musicali avvenisse attraverso specifici regolamenti e/o ordinanze che imponessero, sia in via preventiva che per la successiva attività di vigilanza, accorgimenti tecnici e gestionali degli impianti elettroacustici.

2. La L447/95 e gli Artt. 68 e 69 del TULPS

La LQ, all'Art. 8, impone che al permesso di costruire e alle successive attivazioni o modifiche di potenziamento e all'attivazione di sorgenti sonore significative presso pubblici esercizi questo sia soggetto ad una valutazione previsionale di impatto acustico.

L'Art. 68 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) stabilisce il divieto di effettuare in pubblico o luogo aperto al pubblico attività di trattenimenti e spettacoli, aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, senza specifica licenza da rilasciare dall'Organo di Pubblica Sicurezza.

L'Art. 69 del TULPS stabilisce che è necessaria una licenza dell'Autorità Locale al fine di dare, anche temporaneamente, pubblici intrattenimenti ovvero dare audizioni all'aperto.

Ai sensi della citata norma il trattenimento musicale o le audizioni vengono quindi a configurarsi come attività accessoria alla sola somministrazione di alimenti e bevande che rimane quella primaria per l'esercizio pubblico e, quindi, ai sensi della L447/95, da autorizzare separatamente e con specifica valutazione di impatto acustico relativamente alle sorgenti sonore connesse con la specifica attività di trattenimento. In questo caso gli impianti elettroacustici e, stante alle numerose sentenze anche della Cassazione, la rumorosità connessa con la presenza degli avventori. Regola che in Emilia Romagna è stata inserita nei parametri descrittivi necessari nelle valutazioni previsionali di impatto acustico al rilascio del titolo autorizzatorio dell'esercizio (DGR 673/04).

Da qui l'inserimento in un regolamento locale dell'obbligo di produrre una valutazione previsionale di impatto acustico al fine di poter ottenere la licenza e i permessi per effettuare trattenimenti e audizioni musicali.

3. La corretta progettazione degli impianti elettroacustici quale elemento essenziale per effettuare attività musicale.

La necessità di dover effettuare attività musicale nel rispetto dei limiti di Legge, per quanto concerne le immissioni rumorose ai possibili ricettori, ha imposto la necessità di una accurata progettazione degli impianti elettroacustici da utilizzare.

È infatti indubbio che se una delle attività su cui si basa l'esercizio è la musica occorre che questa debba essere chiaramente avvertibile dagli avventori, che di loro producono con lo chiacchiericcio in aggregazione livelli sull'ordine dei 76-78 dBA, ma non superare all'esterno i limiti consentiti. Al fine di ottenere questo è necessario che gli impianti siano oggetto di una precisa scelta dei componenti e posizionamento dei diffusori in cui la corretta progettazione consenta di ottenere livelli significativi all'interno dell'area di pertinenza, che siano almeno di 6-8 dB superiori al livello dei soli avventori e consentano la chiara intelligibilità del segnale sonoro musicale del trattenimento, senza eccedere all'esterno.

Nella località di Milano Marittima, nell'area dei c.d. STREET BAR, interposta fra V.le Milano, V.le Romagna e V.le Gramsci, in cui vi è la presenza di abitazioni nelle vicinanza dei locali si sono pertanto sviluppati impianti particolarmente sofisticati. Oltre a tradizionali sistemi di limitazione automatica dei livelli di pressione sonora normalmente utilizzati per gestire i volumi (compressori e/o limitatori) sono stati utilizzati appositi processori per la gestione di tali sistemi. Si hanno così impianti elettroacustici che, oltre ad avere diffusori differenziati per diverse zone del locale secondo le caratteristiche direzionali e di angoli di "apertura" di questi possono avere fino a 10 zone limitate separatamente secondo il posizionamento dei diffusori rispetto al ricettore, con livelli di pressione sonora differenziati, e con inoltre la possibilità di regolare, sempre in

modo automatico e separatamente per zona, l'abbassamento dei volumi secondo gli orari al fine di adattarsi al rumore residuo circostante.

È pertanto chiaro che le figure e professionalità del Tecnico Competente in Acustica, unitamente e in collaborazione con il tecnico impiantista del suono, assumono un ruolo rilevante e determinante al fine di una corretta progettazione e conduzione di questi sistemi.

Di seguito uno schema di un sistema di limitazione differenziato per zone tramite processore

(per gentile concessione Soc. EPS di Ravenna)

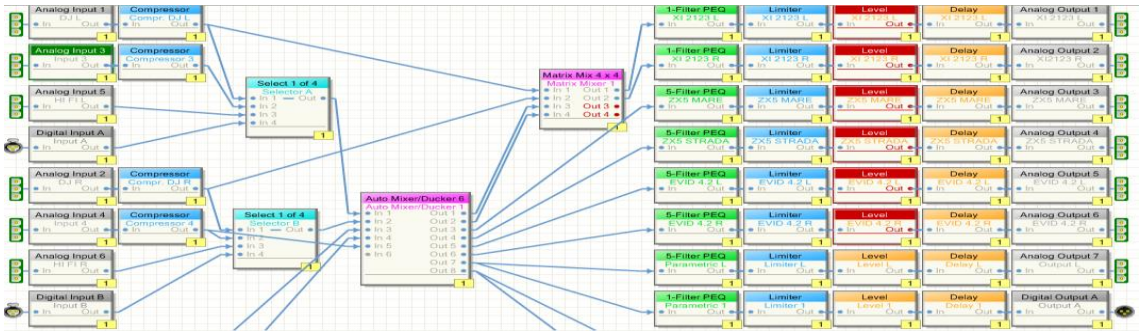

Di seguito alcuni esempi di impianti elettroacustici

Figura 1 - Modelli e potenze differenziate secondo posizione all'interno del locale

Figura 2 - Modelli e potenze differenziate secondo posizione all'interno e nella parte esterna (si noti a destra il rivestimento in materiale isolante e fonoassorbente sulla copertura)

4. Ordinanze mirate per la regolamentazione delle licenze di trattenimento musicale con l'utilizzo di impianti elettroacustici

Occorre innanzi tutto premettere che la situazione presente nell'area degli STREET BAR a Milano Marittima è possibile in quanto le società che gestiscono i locali hanno intrapreso rapporti economici con le proprietà degli immobili che sono posti immediatamente sopra a questi esercizi che, quindi, non essendo più terze rispetto alle attività ma utilizzati dalle stesse, non sono considerabili formalmente come ricettori sensibili. Inoltre l'adiacenza fra i locali e la concomitanza di orari di svolgimento delle attività non consente di effettuare valutazioni nel dettaglio del criterio differenziale dei singoli soggetti verso gli ambienti abitativi utilizzati dagli stessi locali pur se diversi.

Negli anni, a partire dal 2000, si sono succedute diverse Ordinanza da parte del Comune di Cervia. Ordinanza che dovevano tener conto sia delle mutate condizioni dell'utilizzo dell'area che dell'importanza economica e sociale delle attività e delle esperienze maturate sulla base delle problematiche emerse negli anni.

La costruzione delle ordinanze mirate alla gestione del problema è così passata dall'applicare formalmente quanto previsto dalla L447/95 e LR 15/01 Emilia Romagna per quanto concerne l'obbligatorietà di una valutazione previsionale di impatto acustico, su cui ARPA deve esprimersi prima del rilascio, da tenere presso il locale a disposizione degli organi di vigilanza al fine di poter verificare che quanto in essere al momento del trattenimento corrisponde a quanto autorizzato, fino ad entrare nel dettaglio di quali impianti elettroacustici sono ammissibili e imporre un sistema di rilevazione e registrazione dei livelli sonori di emissione dei singoli locali con trasmissione dei dati in tempo reale alla PA.

Di seguito un passo estratto dell'Ordinanza 408/2011 che definisce, con gli stessi principi adottati per i pubblici esercizi in centro a Milano Marittima, gli obblighi dei gestori degli stabilimenti balneari sulla base della tipologia di impianto elettroacustico utilizzato, dell'attività di trattenimento da svolgere e quindi del potenziale impatto sui ricettori:

- *All'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande annessi agli stabilimenti balneari è consentito il funzionamento di radio e TV e impianti elettroacustici nella configurazione di apparecchi monoblocco (radio, riproduttore cd, riproduttore digitale, disco vinile o magnetico, etc inglobati in un unico apparecchio) non dotati di amplificatore separato autonomo con diffusori acustici avente livello di potenza non superiori a 20 Watt RMS l'uno, il cui utilizzo non si*

deve configurare o predisporre come attività di trattenimento, ma come musica soffusa e di sottofondo, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico e della clientela nello stabilimento balneare.

- *E' consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni giorno l'attività di animazione varia, consistente in esercizi ginnici, baby dance, merende, premiazioni di giochi ecc., utilizzando impianti elettroacustici amplificati, anche all'esterno, con potenza massima di 150 W RMS.*
- *Gli stabilimenti balneari con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere, riservandoli alla propria clientela, trattenimenti e audizioni musicali secondo le seguenti modalità:*

A) tutti i giorni dalle ore 17,30 alle ore 20.00, con musica eseguita dal vivo con l'utilizzo di impianti elettroacustici, i cui diffusori acustici siano massimo 2 (due) e con potenza non superiore ai 60 W RMS l'uno;

B) dalle ore 17,30 alle ore 20.00 con musica sia eseguita dal vivo che riprodotta, utilizzando impianti elettroacustici, i cui diffusori acustici siano massimo 2 (due) e con potenza non superiore ai 150 W RMS l'uno;

C) dalle ore 17,30 alle ore 20.00 con musica sia eseguita dal vivo che riprodotta, utilizzando impianti elettroacustici fissi, i cui diffusori acustici siano massimo 4 (quattro) e con potenza non superiore ai 400 W RMS l'uno, a condizione che:

1. *l'impianto elettroacustico sia dotato di un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione da tarare da parte di tecnico abilitato e di un sistema fonometrico di registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti, che consenta la verifica del rispetto dei limiti consentiti dalla valutazione di impatto acustico;*
2. *le registrazioni in forma digitale devono essere inviate in tempo reale per via informatica all'Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per un anno;*

D) dalle ore 17,30 alle ore 20.00 con musica sia eseguita dal vivo che riprodotta, utilizzando impianti elettroacustici fissi, i cui diffusori acustici siano più di 4 (quattro) e con potenza non superiore ai 400 W RMS l'uno, a condizione che:

1. *l'impianto elettroacustico sia dotato di un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione da tarare da parte di tecnico abilitato e di un sistema fonometrico di registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti, che consenta la verifica del rispetto dei limiti consentiti dalla valutazione di impatto acustico. I livelli di emissione sonora non dovranno essere superiori a quanto prescritto dettato dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215;*
2. *le registrazioni in forma digitale vengano inviate in tempo reale per via informatica all'Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per un anno;*
3. *sia presentata una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o dei periti industriali, sottoscritta per accettazione dal titolare dello stabilimento balneare, nella quale si attesti anche attraverso idonea documentazione tecnica, la rispondenza degli impianti e delle strutture alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'interno 19 agosto 1996 ed il rispetto dei criteri generali di prevenzione incendi, delle vigenti*

disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie, in relazione al flusso di avventori ipotizzato nonché tutte le misure utili ai fini del contenimento delle problematiche relative alla viabilità ed accessibilità delle aree limitrofe.

- *OMISSISIS…*

In tutti i casi gli impianti ed i dispositivi di diffusione sonora e musicale dovranno essere orientati verso il mare e, ove collocati su supporti, la parte superiore del diffusore acustico non deve raggiungere un'altezza superiore a quella dello stabilimento balneare.

La scelta impiantistica da imporre agli esercizi in un apposito regolamento si è resa necessaria per calmierare le caratteristiche di remissività in bassa frequenza di particolari diffusori. L'emissione di basse frequenze tipiche dei sub-woofer risultano infatti produrre una sensazione di maggiore disturbo soggettivo ai ricettori ma soprattutto sono di difficile contenimento e si propagano con più facilità anche a distanze notevoli a parità di livello di emissione ponderato A. Così l'imposizione è stata di vietare questo tipo di diffusori e di consentire solo quelli i cui elementi costruttivi (dicasi potenza RMS che è legata sostanzialmente al diametro del cono woofer interno) non consentano di emettere con efficienza in bassa frequenza. Sono stati vietati anche diffusori mobili amplificati autonomamente, in quanto di difficile gestione sia come limitazione elettronica che come rispondenza alla valutazione previsionale, che i c.d. "vocalist" in quanto le unità microfoniche presentano difficoltà ad essere efficacemente limitate per la maggior parte degli impianti normalmente utilizzati seppur con sistemi di compressione del segnale elettrico.

Visto, comunque, il sorgere di iniziative da parte di alcuni locali che cercavano di aggirare queste limitazioni con mezzi mobili dotati di amplificatori e diffusori che venivano posizionati davanti ai locali dopo l'orario ammesso in licenza che non potevano essere correlati direttamente alla società gestrice dell'esercizio, è stato introdotto dal 2010, prima in via sperimentale poi confermato e ampliato anche per le attività di trattenimento musicale degli stabilimenti balneari, l'obbligo di adottare sistemi di rilevamento fonometrico sui valori di emissione in prossimità degli esercizi pubblici. Sistemi che rilevano e registrano i valori medi e massimi di pressione sonora trasmettendo in tempo reale tali valori ad un server presso il Comune (Comando di PM) in cui è possibile stabilire, oltre ad un possibile superamento dei valori certificati dal Tecnico Competente inseriti come condizione di esercizio in licenza, anche gli orari di attivazione e spegnimento degli impianti.

Tali dati sono conservati sia presso la PA che direttamente presso il locale a disposizione degli organi di vigilanza nell'eventualità sia di un controllo di iniziativa che per una verifica a seguito di segnalazione.

La manipolazione o esclusione del sistema, oltre al superamento dei livelli certificati dal Tecnico in Acustica, comporta la sospensione della licenza di trattenimento con possibilità, oltre a sanzione amministrativa, di eventuale notizia di reato per violazione Art. 666 c.p. qualora vengano effettuate le attività di trattenimento senza permesso.

Inoltre, al fine di soddisfare le esigenze degli esercizi di somministrazione in cui non viene effettuata attività di trattenimento ma, come permesso dalla licenza di somministrazione alimenti e bevande è concessa una diffusione musicale per allietare la permanenza degli avventori, è stata individuata una tipologia di impianto elettroacustico, sempre attraverso la limitazione delle potenze erogabili dai diffusori e limitando la possibilità di amplificazione, per il quale non diviene obbligatorio presentare apposita istanza con specifica valutazione di impatto acustico, con parere da parte di ARPA, al fine dell'utilizzo.

Rimangono comunque per tali impianti e le restanti sorgenti sonore connesse con l'attività dei pubblici esercizi gli obblighi stabiliti dalla L447/95.

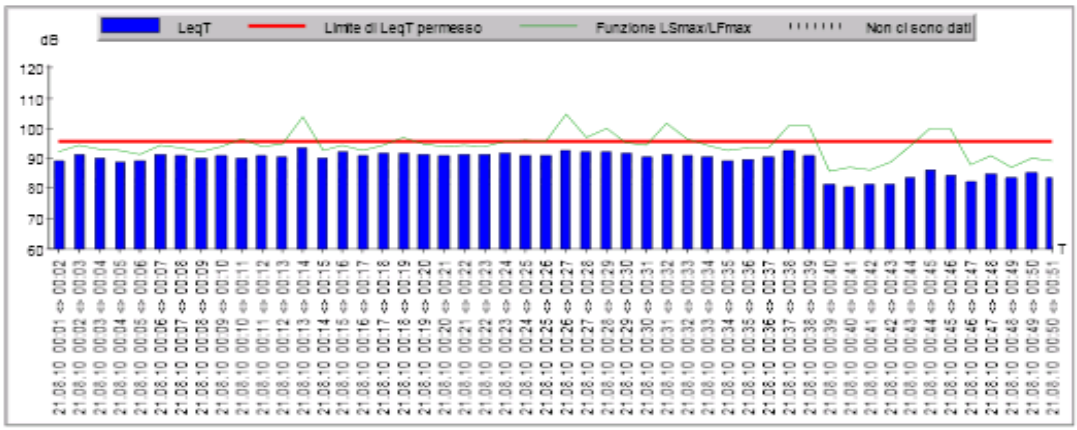

Figura 3 - Estratto dei dati registrati e inviati: momento di spegnimento di un impianto

Di seguito alcuni esempi dei sistemi di rilevazione e registrazione

Di seguito le Ordinanze n. 407 e 408 del 2010 del Comune di Cervia

CITTÀ DI CERVIA

COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
Piazza Garibaldi, 1
Tel. 0544-979111 www.comunecervia.it

EMAS

CERVIA CITTÀ CERTIFICATA
RINA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E RESIDENZIALE
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE – PIAZZA XXV APRILE – 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544/979174- 175 - 162 – Fax 0544/914901

ORDINANZA N. 0407 **CERVIA,** 23 DIC. 2010

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA E VIVIBILITA' DELLE AREE INTERESSATE E DEI CITTADINI CONTERMINI
MODIFICA DELL'ORDINANZA n. 110 DEL 15.4.2010

IL SINDACO

Premesso che con propria precedente ordinanza n. 110 del 15 aprile 2010 è stata fissata, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/2003 ed in particolare del relativo art. 16, la disciplina inerente agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Dato atto che la predetta ordinanza n. 110/2010:
a) stabilisce le fasce orarie di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le disposizioni a tutela della quiete dei cittadini che risiedono in prossimità dei locali nonché allo scopo di contrastare fenomeni di degrado urbano;
b) definisce agli artt. 14, 15 e 16 le modalità di utilizzo degli impianti elettroacustici per la diffusione della musica negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svolgimento dei trattenimenti musicali senza ballo, in conformità con quanto fissato nei "Criteri di programmazione e disciplina per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande" approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 24 marzo 2010;
c) dispone in particolare che l'utilizzo di impianti elettroacustici i cui diffusori acustici hanno una potenza superiore a 20 W RMS sia consentito sino alle ore 0,30 con possibilità di protrazione alle ore 1,30 nel periodo estivo e alle ore 3.00 nel periodo invernale.

Considerato che occorre adeguare il testo dell'art. 15 della predetta ordinanza n. 110/2010 alle statuizioni contenute nella sentenza del T.A.R. per l'Emilia – Romagna, Sede di Bologna, Sez II, n. 8094, depositata in data 1 dicembre 2010.

Ravvisata, con l'occasione, l'opportunità di apportare alcune modifiche all'ordinanza n. 110/2010 in questione in vista del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- confermare le misure volte al contenimento delle emissioni sonore ed a garantire l'effettuazione di controlli tempestivi in ordine al rispetto delle ordinanze vigenti in materia e degli orari;

- contemperare la tutela dei diversi interessi connessi all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con i principi di valorizzazione della qualità della città e della vivibilità, anche in relazione alle particolari condizioni derivanti dalla crisi economica e dalla conseguente contrazione dei consumi, prevenendo e riducendo i possibili elementi di conflittualità con la popolazione;

Ritenuto, dunque, anche alla luce dell'applicazione dell'ordinanza n. 110/2010 nella passata stagione estiva, che gli obiettivi di cui sopra possano essere ottenuti mediante la sostanziale conferma delle previsioni da questa contenute in materia di funzionamento degli impianti sonori di cui all'art. 14, attraverso l'introduzione di alcune modifiche concernenti da un lato il regime di autorizzazione alla proroga dell'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 15, anche al fine di adeguare tale norma alla menzionata sentenza del T.A.R. per l'Emilia – Romagna n. 8094/2010, dall'altro i trattenimenti musicali di cui all'art. 16;

Ravvisata inoltre la necessità di emendare l'art. 18, co. 2 per adeguarlo alle modifiche apportate all'art. 15 e il co. 3 da un refuso riguardante il riferimento ad accordi previsti da una precedente disciplina non più vigente;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 110 del 15 aprile 2010;

Visti:
- la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, recante "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna 14 aprile 2004, n. 673, recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della l.r. 9 maggio 2001, n. 15, recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Acquisito il parere delle Associazioni di categoria a seguito di numerose consultazioni e incontri;

Tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE

di modificare la propria precedente ordinanza n. 110 del 15 aprile 2010 per le motivazioni e secondo le indicazioni in premessa esplicitate come segue:

A) Gli artt. 14, 15 e 16 sono così sostituiti:

Art. 14 - Funzionamento degli impianti sonori

1) All'interno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentito il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici nella configurazione di apparecchi monoblocco non dotati di amplificatore separato autonomo aventi diffusori acustici con livello di

potenza non superiore a 20 W RMS l'uno, il cui utilizzo non si configuri come attività di trattenimento ma come musica soffusa, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico nel locale durante tutto l'orario di apertura dell'attività.
L'uso di tali apparecchi non è consentito nei locali e negli spazi dell'esercizio all'aperto.

2) La diffusione di musica con impianti elettroacustici che utilizzino diffusori acustici con potenza superiore a 20 W RMS l'uno è soggetta a SCIA, ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e della delibera della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna 14 aprile 2004, n. 673, con obbligo di valutazione previsionale di impatto acustico e parere favorevole di ARPA e deve rispettare il seguente orario:
dalle ore 9.00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle ore 00,30

Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
- gli apparecchi devono essere tenuti all'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio: si considera area di pertinenza dell'esercizio quella costituita da un ambiente ben delimitato, a copertura fissa e autorizzata, con esclusione di coperture amovibili, tende, vele o ombrelloni;
- non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari o di altoparlanti complementari esterni;
- i diffusori acustici devono essere rivolti verso l'interno del locale e la loro potenza deve essere contenuta entro i 150 W RMS l'uno;
- è vietato l'utilizzo di diffusori acustici mobili con amplificatori incorporati;
- è vietato l'utilizzo di unità microfoniche amplificate per svolgere attività di animazione vocale (c.d. vocalist) nonché qualsiasi forma di trattenimento effettuato con utilizzo di bolle di sapone, diffusori di fumo ed esibizione di ballo su cubi o altri impianti e arredi.

3) Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano richiesta è ammessa la protrazione dell'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici con diffusori acustici di potenza superiore a 20 W RMS sino alle ore 1,30 nel periodo estivo e sino alle ore 3.00 nel periodo invernale, secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 15.
Ai fini della presente norma si intende per periodo estivo quello compreso tra il lunedì antecedente la Pasqua ed il 30 settembre nonché per periodo invernale quello compreso tra il periodo 1° ottobre e la domenica antecedente la Pasqua.

4) Limitatamente agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande definiti "street bar" ai sensi di quanto stabilito dalla delibera della Giunta Comunale 26 febbraio 2008, n. 41, l'utilizzo di impianti elettroacustici con diffusori acustici di potenza superiore a 20 W RMS, è consentito a condizione che l'esercente installi un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione, da tarare da parte di tecnico abilitato e di un sistema fonometrico di registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti, che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla valutazione di impatto acustico. Le registrazioni in forma digitale devono essere inviate in tempo reale per via informatica all'Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per un anno.

Art. 15 - Posticipazione dell'orario di funzionamento degli impianti sonori

1) Su specifica richiesta dell'esercente e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 14, l'orario di utilizzo degli impianti elettroacustici con diffusori acustici di potenza superiore a 20 W RMS all'interno di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere posticipato sino alle ore 1,30 nel periodo estivo e sino alle ore 3.00 nel periodo invernale.

2) L'autorizzazione alla proroga è rilasciata con validità annuale e con esclusivo riferimento ai periodi indicati nel precedente art. 14, co. 3..

3) L'autorizzazione alla proroga è rinnovabile annualmente, previa presentazione di apposita richiesta, a condizione che presso l'esercizio richiedente, anche a prescindere da eventuali subingressi nella gestione, nei dodici mesi antecedenti la data della sua presentazione non siano state accertate dalla Polizia Municipale o dalle altre Forze di Polizia almeno due violazioni ai limiti di rumorosità o agli orari oppure situazioni di disturbo alla quiete pubblica e/o grave pregiudizio del decoro urbano, anche se si sia provveduto al pagamento in via breve della relativa sanzione o sia pendente un ricorso avverso i relativi provvedimenti.

4) Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste, l'autorizzazione al prolungamento dell'orario di cui al presente articolo è sospesa per un periodo di tre mesi, in caso di accertato superamento dei limiti fissati dalle previsioni a tutela dall'inquinamento acustico o degli orari di cui al precedente co. 1 ovvero qualora la Polizia Municipale o le altre Forze di Polizia accertino la presenza di una situazione di disturbo alla quiete pubblica e/o grave pregiudizio del decoro urbano derivante dall'attività dell'esercizio di somministrazione. Il richiedente si impegna espressamente ad accettare tale condizione ai fini del conseguimento dell'autorizzazione.

Art. 16 - Trattenimenti musicali

1) L'effettuazione all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tutti i trattenimenti musicali dal vivo (ad esempio, piano-bar, concertini, ecc.) nonché la diffusione di musica riprodotta con presenza di un disc jockey è soggetta al possesso delle specifiche autorizzazioni, di cui agli artt. 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e al rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

2) I trattenimenti musicali non potranno essere autorizzati, qualora:
- non sia stata preliminarmente presentata al Comune, ed approvata dall'ARPA, idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
- non siano state adempiute le prescrizioni dettate dall'ARPA per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti fissati dalla valutazione di impatto acustico.

3) Nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre lo svolgimento di tutti i trattenimenti musicali di cui al presente articolo è consentito unicamente come attività temporanea ai sensi della delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45, per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia dalle ore 17.00 alle ore 24.00, per non più di un giorno la settimana.

4) Nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto nel Centro di Milano Marittima è consentita l'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo in forma esclusivamente acustica.

5) Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno delle aree di pertinenza dell'esercizio autorizzate.

6) Il Comune si riserva la facoltà di limitare il numero dei giorni per l'effettuazione dei trattenimenti musicali di cui al presente articolo o di negare l'autorizzazione in presenza di una situazione di disturbo alla quiete pubblica e/o di grave pregiudizio del decoro urbano o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.).

B) All'art.18 co. 2 quinta riga la parola "revoca" è sostituita da "sospensione":

C) L'art. 18 co 3 è così sostituito:

"3) Fatte salve le sanzioni di carattere penale, in caso la configurazione degli impianti elettroacustici e relativi diffusori acustici con potenza superiore a 20 W RMS certificata nella relazione di impatto acustico e i sistemi di registrazione e limitazione utilizzati risultino manipolati si avvierà la procedura di inibizione del loro utilizzo.";

D) All'entrata in vigore della presente ordinanza tutte le autorizzazioni alla proroga dell'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici con diffusori acustici con potenza superiore a 20 W RMS rilasciate ai sensi di quanto precedentemente disposto dall'ordinanza n. 110/2010 cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2010.

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per l'Emilia - Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO

COMUNE DI CERVIA

5

COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
Piazza Garibaldi, 1
Tel. 0544/979111 www.comunecervia.it

CERVIA CITTÀ CERTIFICATA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E RESIDENZIALE
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE – PIAZZA XXV APRILE – 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544/979174- 175 - 162 – Fax 0544/914901

ORDINANZA N. 0408 **CERVIA,** 20 10. 2010

STAGIONE BALNEARE 2011 – PERIODO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO – DISCIPLINA DEI TRATTENIMENTI

IL SINDACO

Premesso che
- il turismo balneare rappresenta un segmento molto rilevante per qualità e quantità dell'offerta dell'intera risorsa turistica del Comune di Cervia;
- che fra gli obiettivi della politica di sviluppo turistico che l'Amministrazione comunale intende adottare, rientra la prospettiva dell'allargamento dell'offerta turistica e commerciale in genere, offrendo prestazioni di servizi fruibili non solo durante la stagione estiva e promuovendo il più possibile le presenze e la permanenza turistica lungo tutto l'arco dell'anno;

Rilevata la positiva esperienza maturata in quest'ottica negli anni precedenti con il prolungamento del periodo di apertura degli stabilimenti balneari e l'apertura in alcune sere, che ha arricchito la rete integrata di servizi offerti e l'attrattività turistica della zona;

Valutata l'opportunità di consentire agli stabilimenti balneari ed agli annessi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di posticipare la chiusura al 31 ottobre, al fine di assicurare una migliore e più articolata ospitalità;

Valutato altresì opportuno consentire agli stabilimenti balneari di mantenere aperto l'esercizio oltre le ore 21.00 in alcune serate coincidenti con manifestazioni ed eventi organizzati durante la stagione balneare nel Comune di Cervia, come si evince anche dall'anteprima del calendario;

Considerato inoltre che il sistema turistico è in continua trasformazione e che i mutati standard comportamentali dei turisti hanno riflessi anche sull'organizzazione dei tempi del divertimento;

Ritenuto, pertanto, necessario pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi che consenta di garantire qualità, ordine e sicurezza anche tramite la definizione di modalità di svolgimento dei trattenimenti musicali negli stabilimenti balneari, prevenendo possibili fenomeni di inquinamento acustico derivanti dalle attività di spettacolo e di intrattenimento svolte sull'arenile che possono

1

provocare fenomeni di disturbo della quiete pubblica ed ambientale a danno della generalità della popolazione e delle aree limitrofe;

Ritenuto, inoltre, a tale particolare riguardo, di non consentire nell'ambito delle attività di spettacolo e di intrattenimento svolte sull'arenile l'utilizzo dei "vocalist", i quali hanno la funzione di svolgere animazione vocale nei confronti del pubblico, il quale, sollecitato e coinvolto, contribuisce così ad incrementare il livello di emissioni sonore verso l'esterno e, di conseguenza, ad accrescere il rischio di provocare situazioni di disturbo alla quiete pubblica;

Visti:
- la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, recante "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- gli art. 9 e 10 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna 14 aprile 2004, n. 673, recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della l.r. 9 maggio 2001, n. 15, recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Acquisito il parere delle Associazioni di categoria a seguito di numerose consultazioni e incontri;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

1) Tutti i titolari degli stabilimenti balneari e degli annessi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono protrarre l'apertura fino al 31 ottobre, nel rispetto degli orari prefissati e delle prescrizioni di esercizio dell'attività.
Nel periodo antecedente e successivo a quello della stagione balneare, fissata dall'ordinanza balneare regionale, l'apertura è limitata all'elioterapia, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e a quelle sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento.

2) Nel corso dell'anno 2011 l'orario di chiusura degli stabilimenti balneari e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ad essi annesse è posticipato alle ore 00.30 nei giorni 11 giugno, 29 luglio e 9 settembre e alle ore 3.00 del giorno successivo nei giorni 1° luglio, 10 e 15 agosto.
In caso di pioggia è consentito il rinvio dell'apertura con le suddette modalità al giorno seguente per il solo evento del 10 agosto.

3) Nei giorni indicati al precedente punto 2) non sono previste limitazioni d'orario per le annesse attività di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nella tipologia 1 e tipologia 2 dell'art.136 del Regolamento Comunale di Igiene, fermo il rispetto dell'orario di chiusura dello stabilimento balneare.

2

4) All'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande annessi agli stabilimenti balneari è consentito il funzionamento di radio e TV e impianti elettroacustici nella configurazione di apparecchi monoblocco (radio, riproduttore cd, riproduttore digitale, disco vinile o magnetico, etc. inglobati in un unico apparecchio) non dotati di amplificatore separato autonomo con diffusori acustici aventi un livello di potenza non superiore a 20 W RMS l'uno, il cui utilizzo non si deve configurare o predisporre come attività di trattenimento, ma come musica soffusa e di sottofondo, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico e della clientela nello stabilimento balneare.

5) E' consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni giorno l'attività di animazione varia, consistente in esercizi ginnici, baby dance, merende, premiazioni di giochi ecc., utilizzando amplificatori di suoni all'esterno con potenza massima di 150 W RMS.

6) Gli stabilimenti balneari con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere, riservandoli alla propria clientela, trattenimenti e audizioni musicali secondo le seguenti modalità:

A) tutti i giorni dalle ore 17,30 alle ore 20.00, con musica eseguita dal vivo con l'utilizzo di impianti elettroacustici, i cui diffusori acustici siano massimo 2 (due) e con potenza non superiore ai 60 W RMS l'uno;

B) dalle ore 17,30 alle ore 20.00 con musica sia eseguita dal vivo che riprodotta, utilizzando impianti elettroacustici, i cui diffusori acustici siano massimo 2 (due) e con potenza non superiore ai 150 W RMS l'uno;

C) dalle ore 17,30 alle ore 20.00 con musica sia eseguita dal vivo che riprodotta, utilizzando impianti elettroacustici fissi, i cui diffusori acustici siano massimo 4 (quattro) e con potenza non superiore ai 400 W RMS l'uno, a condizione che:
1. l'impianto elettroacustico sia dotato di un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione da tarare da parte di tecnico abilitato e di un sistema fonometrico di registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti, che consenta la verifica del rispetto dei limiti consentiti della valutazione di impatto acustico;
2. le registrazioni in forma digitale devono essere inviate in tempo reale per via informatica all'Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per un anno;

D) dalle ore 17,30 alle ore 20.00 con musica sia eseguita dal vivo che riprodotta, utilizzando impianti elettroacustici fissi, i cui diffusori acustici siano più di 4 (quattro) e con potenza non superiore ai 400 W RMS l'uno, a condizione che:
1. l'impianto elettroacustico sia dotato di un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione da tarare da parte di tecnico abilitato e di un sistema fonometrico di registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti, che consenta la verifica del rispetto dei limiti consentiti dalla valutazione di impatto acustico. I livelli di emissione sonora non dovranno essere superiori a quanto prescritto dettato dal D.P.R. 16 aprile 1999, n. 215;
2. le registrazioni in forma digitale vengano inviate in tempo reale per via informatica all'Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per un anno;
3. sia presentata una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o dei periti industriali, sottoscritta per accettazione dal titolare dello stabilimento balneare, nella quale si attesti anche attraverso idonea documentazione tecnica, la rispondenza degli impianti e delle

3

strutture alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'interno 19 agosto 1996 ed il rispetto dei criteri generali di prevenzione incendi, delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie, in relazione al flusso di avventori ipotizzato nonchè tutte le misure utili ai fini del contenimento delle problematiche relative alla viabilità ed accessibilità delle aree limitrofe.

7) Tutti i trattenimenti di cui al precedente punto 6) devono essere svolti nelle aree di pertinenza degli stabilimenti balneari debitamente individuate, senza l'utilizzo di apprestamenti vari (pedane o palchi); le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, devono essere installate in aree non accessibili al pubblico ai sensi del Decreto del Ministero dell'interno 19 agosto 1996 e opportunamente certificate da tecnico abilitato.

8) In tutti i casi gli impianti ed i dispositivi di diffusione sonora e musicale dovranno essere orientati verso il mare e, ove collocati su supporti, la parte superiore del diffusore acustico non deve raggiungere un'altezza superiore a quella dello stabilimento balneare. Per i trattenimenti di cui alle tipologie C e D è possibile utilizzare una cassa spia per ogni singolo strumentista, con potenza non superiore a 150 W RMS, se compresa nella valutazione di impatto acustico approvata da ARPA di cui al successivo punto 9.

9) I trattenimenti di cui alle lettere B – C – D del precedente punto 6) possono essere svolti complessivamente per un massimo di sei eventi al mese e non più di due volte nella stessa settimana, previa presentazione di apposita SCIA nella quale sono indicate le date di svolgimento, corredata della certificazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato e munita del parere positivo di ARPA.
Nei mesi di aprile, maggio e settembre detti trattenimenti si potranno svolgere dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
E' possibile modificare le date del loro svolgimento previa comunicazione all'Amministrazione Comunale fino a sei ore prima dell'evento.

10) Nei giorni 1 luglio, 10 e 15 agosto i trattenimenti di cui al precedente punto 6) possono essere effettuati nella fascia oraria serale fino alle ore 3.00 del giorno successivo. Nei giorni 11 giugno, 29 luglio e 9 settembre gli stabilimenti balneari possono diffondere musica di sottofondo fino alle ore 24.00, con l'utilizzo di impianti elettroacustici con diffusori acustici sino a 20 W RMS oppure con le modalità di cui alle lettere A e B.

11) In tutti i giorni di apertura posticipata gli stabilimenti balneari dovranno optare per effettuare i trattenimenti o in orario pomeridiano o in quello serale.

12) La SCIA per l'attività di trattenimento musicale può essere presentata per sito di svolgimento o "bandiera".

13) E' fatto divieto di svolgimento di attività di animazione vocale mediante l'utilizzo di "vocalist".

In presenza di particolari occasioni, circostanze ed eventi, per comprovati motivi di pubblico interesse, resta salva la facoltà per il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, di adottare deroghe generali all'orario di attività ovvero allo svolgimento degli intrattenimenti disciplinati dalla presente ordinanza.

4

SANZIONI

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia, le violazioni alla presente ordinanza e alle prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie ed accessorie:

punti **2, 6/A**	da € 300,00 a € 2.600,00 pagamento in misura ridotta € 600,00
punto **5**	da € 200,00 a € 2.000,00 pagamento in misura ridotta € 400,00
punti **4, 7, 8, 10, 12**	da € 400,00 a € 3.000,00 pagamento in misura ridotta € 800,00
punti **6/B, C e D, 9, 11,13**	da € 450,00 a € 3.300,00 pagamento in misura ridotta € 900,00

Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria e accessoria consistente nella inibizione a svolgere tutti i tipi di trattenimenti musicali, sia serali che pomeridiani, per trenta giorni a decorrere dal sesto giorno successivo a quello di accertata violazione.

Nel caso di recidiva, vale a dire quando la stessa infrazione sia stata commessa per almeno tre volte in una stagione, si applica la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa fino a tre giorni, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 773/1931, configurandosi tale fattispecie come abuso del titolo autorizzatorio.

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per l'Emilia - Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO

5